



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA
PARTECIPAZIONE DI ORGANISMI ESTERNI

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelfranco Veneto ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'ente per esprimere di seguito il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 172 del 6 dicembre 2024, avente ad oggetto: "*RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175*".

PREMESSO

che l'art. 20 del TUPS prevede che le amministrazioni pubbliche debbono effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUPS che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni pubbliche predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

che in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2, impone la dismissione:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (del TUSP)
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (del TUSP) o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
- che a presidio di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, prevede pesanti sanzioni, per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati,





hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionari, anche se di modesta entità;

che secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 177/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi ed i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente Locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidono soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

CONSIDERATO

Che nel documento di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni sono riportate le schede per ciascuna società partecipata, con le motivazioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Castelfranco Veneto;

che dall'analisi delle schede, non emergono partecipazioni societarie per le quali, si rende necessario approvare un piano di riassetto;

che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie;

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza dei doveri di controllo che competono oltre che all'Ente Locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica della partecipate con riferimento alla verifica annuale, la coerenza operativa del comune alla cornice normativa del D.Lgs. 175/2016.

Si raccomanda il puntuale monitoraggio della situazione economico finanziaria delle società partecipate.

Castelfranco Veneto (TV), 16 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori

rag. Enrico Guzzoni

dott.ssa Silvia Susanna

rag. Marco Bogoni